



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2021, proposto da

MMR Cinema S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Alfieri, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, non costituito in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

New Acquasplash S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Salvatore Castorina, Antonio Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dalvivo Entertainment S.r.l., Ideal S.a.s. di Zimbardo Antonino & C. non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.S.C. Culturale Production Arte Spettacolo Cultura S.r.l., Acquapark S.r.l., Acquapark S.R.L, Associazione Culturale Bm Produzioni Musicali, Associazione Culturale Primamusica, La Rosa S.r.l., Picone Fireworks S.r.l., Associazione Culturale Rusina, Elia Fireworks di Elia Veronica, Arts Promotion di Mario Russo, Ass. Cult. Harpago - il Gatto Blu, Pirolandia S.r.l., Quintosol Production S.r.l., Vaccalluzzo Events S.r.l., Gianni Vaccalluzzo S.r.l.s, Soc. Coop. Alessandro Scarlatti, Gn Events di Giovanni Napoli, Live Spettacoli S.a.s., Show Biz S.r.l., Associazione Culturale Buongiorno Sicilia, Agave S.r.l., Etnaland S.r.l., Benessere S.r.l., Curcio S.r.l., Puntocapò S.r.l., J.G. Angel'S S.r.l., Associazione Culturale Woodstock, Grm Entertainment S.r.l., Teatro al Massimo Stabile Privato di Palermo Societa' Consortile A R.L., Cannizzo Agency S.r.l., Associazione Culturale Cantanti&Contanti, Il Botteghino S.A.S, Musica Da Bere S.r.l., Associazione Culturale Buongiorno Sicilia, Media Manager S.r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Salvatore Castorina, Antonio Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Terzo Millennio S.r.l. Progetti Artistici, Arena Re di Matteo Boscarino, C.B. Cinema S.A.S, Jolly Cinematografica S.r.l., Ditta Individuale di Pennisi Salvatore, Ditta Individuale Elephant Sud Service By D'Urso Giuseppe, Grevi S.r.l., Odeon di Antonelli Alessandro e Claudia S.n.c., Elledi S.r.l. A Socio Unico, G. & G. Cinema Teatri Arene S.r.l., Iona S.a.s. di De Luca Francesco E. & C., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 3332/S6 del 22 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo- Dipartimento turismo, sport e spettacolo, recante l'approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e non ammissibili e non ricevibili, inerenti all'Avviso per la presentazione di istanze per il ristoro “Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo” anno 2020, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, della l.r. 9/2020 modificato dall'art. 4, comma 3, della l.r. 18/2020, nella parte in cui il progetto presentato dalla ricorrente è stato inserito nell'elenco delle istanze non ammissibili;
- dell'art. 5 del D.D.G. n. 2824/S6 del 24 novembre 2020 dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo- Dipartimento turismo, sport e spettacolo, pubblicato sul sito dell'Assessorato il 25 novembre 2020, recante l'Avviso per la presentazione di istanze per il ristoro “Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo” anno 2020, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, della l.r. 9/2020 modificato dall'art. 4, comma 3, della l.r. 18/2020, ove inteso nel senso allo stesso attribuito dall'assessorato resistente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio *ad opponendum* delle società controinteressate in epigrafe indicate;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo e per la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo;

Vista l'ordinanza collegiale n. 675/2021 del 25/2/2021;

Visto l'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/20120, il dott. Roberto

Valenti, come specificato nel verbale;

Premesso che con L.r. n. 9/2020 (Legge di stabilità regionale 2020-2022) è stato istituito un fondo di ristoro a tutela degli operatori del settore dello spettacolo gravemente colpiti dal noto evento pandemico e dalle conseguenti misure di chiusura delle attività commerciali disposte dal Governo in modo pressoché ininterrotto dal 08/03/2020 a tutto oggi;

Considerato che, in particolare, ai sensi dell'art. 16 della suddetta Legge finanziaria si è stabilito che, *“per garantire la continuità delle attività di enti pubblici e privati, associazioni, sale cinematografiche e teatrali, cooperative, fondazioni ed imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, dei parchi tematici e acquatici e del settore pirotecnico, ad eccezione dei soggetti beneficiari della quota del FURS di cui al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni in via straordinaria per l’esercizio finanziario 2020, è istituito un fondo per la perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici (...) da erogare con le modalità individuate con apposito decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa”* con una dotazione finanziaria di €5.000.000,00;

Considerato che con D.A. n. 2824/S6 del 24/11/2020 è stato approvato l'Avviso pubblico *“Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo”* anno 2020, con il quale venivano definite le modalità di presentazione delle istanze per la richiesta del ristoro; il cui art. 5 ha stabilito che ai fini dell’ammissibilità della domanda i soggetti richiedenti dovessero avere la sede legale e quella operativa nel territorio della Regione Siciliana;

Considerato che con il provvedimento impugnato, D.D.G. n. 3332/S6 del 22.12.2020, nel provvedere all’impiego dei fondi per tutte le istanze dichiarate ammissibili, per la somma complessiva di € 4.927.449,23, l’Amministrazione ha dichiarato non ammissibile l’istanza della società ricorrente per mancanza del

requisito previsto dall'art. 5 in ordine alla sede legale nell'ambito della Regione Siciliana;

Considerato che con il ricorso qui in esame parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, censurando, sostanzialmente l'illegittimità della previsione dell'avviso in ordine alla sede legale della società, ritenendo che occorrerebbe far riferimento alla sola sede operativa della struttura cinematografica in Sicilia;

Considerato che, attesi i profili contestati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine alla prova della legittimazione attiva della società ricorrente, con ordinanza istruttoria n. 675/2021 sono stati disposti incumbenti istruttori, riscontrati dalla parte in data 25 febbraio e 1 marzo 2021;

Considerato, tuttavia, che la predetta documentazione versata dalla parte risulta priva della relativa asseverazione di conformità, diversamente da quanto invece prescritto dall'art. 136, comma 2-ter, del Codice del Processo Amministrativo;

Ritenuto, quindi, di dover ordinare alla parte ricorrente di depositare copia asseverata della documentazione già versata, assegnando a tal fine il termine di giorni venti dalla comunicazione in via amministrativa della odierna ordinanza;

Ritenuto che, per economia processuale, va ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati in ordine alla controversia in esame e, pur in assenza d'istanza di parte, va autorizzata la società ricorrente a effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo dell'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al ricorso di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della

giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria, ivi compresa prova dell'avvenuta pubblicazione per tutti i giorni sopra indicati;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c) c.p.a., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile, impregiudicata ogni ulteriore considerazione in rito e nel merito, ed impregiudicata altresì ogni ulteriore valutazione anche da parte dell'Amministrazione intimata, avuto riguardo anche:

-a) alla già disposta ammissione dell'impresa ricorrente ai benefici economici da parte del "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" di cui al versato Decreto n. 234 dell'uno febbraio 2021 ai sensi del quale "*Il contributo previsto per la gestione della sala cinematografica CINEPLEX di Ragusa indicato nell'allegato B del decreto direttoriale del 25 agosto 2020 è assegnato alla società MMR CINEMA SRL anziché alla società GLOBALMEDIA Srl – in liquidazione*";

-b) alla data di emanazione del decreto di trasferimento della titolarità del bene e a quella della effettiva consegna, nonché alla data della voltura delle altre autorizzazioni prodromiche allo svolgimento dell'attività della sala cinematografica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, c.p.a., nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

Considerato, sotto tale ultimo profilo, che è possibile interinalmente disporre, quale misura più idonea, l'accantonamento della somma residua (pari ad €72.551,77) del fondo istituito per "*Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo*" Anno 2020, di cui all'Art. 16, c.2 e 3, L.R. 9/2020 (come modificato dall'art. 4, c.3, L.R.

18/2020);

Ritenuto, infatti, come dedotto dalla parti resistenti, non contraddette sul punto dall'Amministrazione resistente, che a fronte di uno stanziamento complessivo di € 5.000.000,00, si è registrata un'economia pari ad € 72.551,77, allo stato non assegnati;

Ritenuto di dover fissare per l'ulteriore trattazione sulla domanda cautelare la Camera di Consiglio del 25 maggio 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) così provvede:

- a)- dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini di cui in motivazione;
- b)- dispone gli adempimenti istruttori a carico della parte nei termini di cui in motivazione;
- c)- quale misura interinale, ai sensi del comma 2 art. 27 c.p.a., dispone l'accantonamento delle somme residue indicate in motivazione;
- d)- fissa per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 25 maggio 2021.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente FF, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Valenti

IL SEGRETARIO